

— Un'alternativa non punitiva alla punizione retributiva

A non-punitive alternative to retributive punishment

by Gregg D. Caruso, Derk Pereboom (a cura di Susanna Arcieri)

Traduzione del capitolo 28, *A non-punitive alternative to retributive punishment*, di G.D. Caruso e D. Pereboom, del volume di F. Focquaert, B. Waller, E. Shaw (a cura di), *Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, Routledge, 2020.

La punizione costituisce la volontaria inflizione di una pena nei confronti di una persona o di un gruppo di persone in ragione di una condotta ritenuta, correttamente o meno, come immorale o in conflitto con una disposizione di legge. Alcuni esempi classici sono quello dei giocatori di *poker* che escludono dalle successive partite colui che ha imbrogliato o quello di un insegnante che mette in "castigo" gli alunni a causa del loro comportamento indisciplinato. La punizione legale è un tipo specifico di punizione; essa rappresenta l'imposizione intenzionale di una pena per una condotta che è ritenuta, correttamente o meno, in contrasto con una disposizione di legge dello Stato, ed è la stessa autorità statale ad applicare la pena (Zimmerman 2011; Boonin 2008; Bedau e Kelly 2015).

Una delle principali giustificazioni della punizione legale, storicamente e ancora oggi, è il *retributivismo*, un'impostazione secondo la quale i trasgressori meritano l'applicazione di una pena per la sola ragione che, in un'ottica retrospettiva, essi si sono consapevolmente resi responsabili di un torto. Michael S. Moore, uno dei principali sostenitori del retributivismo, pone l'accento su questo carattere essenzialmente retrospettivo della giustificazione retributiva:

«[Il r]retributivismo esprime la posizione secondo cui dovremmo punire i trasgressori in quanto – e unicamente per questa ragione – meritano di essere puniti. La

punizione è giustificata, secondo la prospettiva retributiva, esclusivamente dalla circostanza che chi la riceve la merita. La punizione può scoraggiare la commissione di crimini futuri, neutralizzare soggetti pericolosi, educare i consociati al comportamento richiesto dal vivere civile, rafforzare la coesione sociale, prevenire "atteggiamenti da giustiziere", offrire sollievo alle vittime dei reati o soddisfare le istanze vendicative dei cittadini che non sono essi stessi vittime del crimine. Eppure, per il retributivista tutte queste circostanze rappresentano un "felice surplus" che consegue alla punizione, ma non fanno parte di ciò che rende giusta la punizione: per il retributivista, gli autori di reato, qualora lo meritino, dovrebbero essere puniti anche laddove la punizione non produca alcuno di questi ulteriori, irrilevanti effetti» (2010: 153; si veda anche 1987, 1993).

Tra i sostenitori del retributivismo troviamo anche, ad esempio, Stephen Kershnar (2000, 2001), Douglas Husak (2000) e probabilmente Immanuel Kant (1790). È importante sottolineare che il concetto di *meritevolezza* invocato dai sostenitori del retributivismo (in senso classico o stretto) è sostanzialmente *basilare*, nel senso che esso non trova fondamento in considerazioni rivolte al futuro – come ad esempio l'esigenza di garantire la sicurezza della società, la crescita morale dei criminali – o, più in generale, nell'importanza attribuita alle conseguenze della condotta. Dunque, dal punto di vista del retributivista, l'affermazione che le persone sono moralmente responsabili delle proprie azioni, secondo un concetto di *meritevolezza di base*, è centrale per giustificare l'intervento con il quale lo Stato dà ai trasgressori *ciò che si meritano*, sotto forma di punizione, per aver violato le leggi. Spesso, inoltre, i retributivisti sostengono anche che le giuste punizioni debbano essere *proporzionali alla portata della condotta illecita*.

Sia il fondamento giustificativo della pena sia il requisito della proporzionalità si ritrovano nella definizione di retributivismo offerta da Mitchell Berman:

«Una persona che ingiustificatamente e inescusabilmente procura, o rischia di procurare, un danno ad altri o a interessi sociali significativi merita di soffrire per quella scelta, e merita di soffrire in misura proporzionale a quanto la sua considerazione nei confronti degli si sia rivelata al di sotto del livello che la società ragionevolmente si attendeva da lui» (2008: 269).

Nel sistema giudiziario penale americano, la giustificazione retributiva della punizione legale e il requisito di proporzionalità a essa connesso sono ampiamente presenti. Numerose linee guida in materia di sentenze, negli Stati Uniti, hanno fatto propria la concezione retributiva della meritevolezza come principio fondamentale¹, e questa impostazione è sempre più presente nella sezione "finalità"² dei codici penali statali, nella quale sono dettati i principi guida per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del codice stesso³. In effetti, l'American Law Institute ha recentemente riformato il *Model Penal Code* in modo da individuare nella meritevolezza il criterio fondamentale ufficiale per la pronuncia di una condanna⁴. Le corti americane hanno attribuito alla meritevolezza

¹ Ad es., 204 Pa. Code Sect. 303.11 (2005); See also (Tonry 2004).

² Ad es., Cal. Penal Code Sect. 1170 (a) (1) (West 1985): «Il legislatore osserva e dichiara che lo scopo della reclusione per il fatto di reato è la punizione».

³ Ad es., Model Penal Code Sect. 1.02(2) (Official Draft 1962).

⁴ American Law Institute, Model Penal Code Sez. 1.02 (2) adottato il 24 maggio 2017

il valore di canone guida in una varietà di contesti⁵, così come la Corte Suprema ha qualificato il retributivismo come la «giustificazione primaria della pena di morte»⁶ (Robinson 2008: 145-146). Tuttavia, nonostante la sua presenza diffusa all'interno del diritto penale, rimane un'importante interrogativo filosofico: il retributivismo come teoria della punizione legale è in grado di reggere ad un esame critico più approfondito? In particolare, l'infrazione intenzionale di una punizione, da parte dei poteri statali, è sempre effettivamente meritata?

Diffidenza nei confronti del libero arbitrio.

Una ragione per ritenere che nessun agente umano meriti mai, di fatto, una punizione legale, come invece presuppone il retributivismo, è data dalla considerazione che noi umani non abbiamo alcun controllo sulle nostre azioni, ci manca cioè il libero arbitrio, preconditione necessaria per la responsabilità morale nel senso della *meritevolezza di base*, che possiamo definire come segue:

«Affinché un agente sia moralmente responsabile di un'azione nel senso della meritevolezza di base, occorre che tale azione appartenga al soggetto in modo tale che sarebbe possibile imputargli una colpa laddove si rendesse conto che l'azione è moralmente sbagliata, e viceversa meriterebbe apprezzamento, e addirittura lode, nel caso in cui riconosca la condotta come moralmente corretta. La meritevolezza alla quale si fa qui riferimento è *fondamentale* nel senso che l'agente, per essere ritenuto moralmente responsabile, può essere rimproverato o elogiato esclusivamente perché ha posto in essere l'azione, mostrando di interpretare correttamente lo *status* morale dell'azione stessa, e non, invece, sulla scorta di considerazioni di tipo consequenzialistico o contrattualistico» (Pereboom 2001, 2014; cfr. Feinberg 1970).

Gli scettici nei confronti del libero arbitrio sostengono che, poiché ciò che facciamo e il modo in cui siamo fatti sono, in definitiva, il risultato di fattori che si collocano al di fuori del nostro controllo, non siamo mai moralmente responsabili delle nostre azioni nel senso della "meritevolezza di base" (si vedano, ad esempio Pereboom 2001, 2014; Levy 2011; Caruso 2012).

Di conseguenza, le posizioni scettiche in tema di libero arbitrio pongono una sfida importante nei confronti del retributivismo: se, di fatto, non siamo mai meritevoli di un rimprovero di colpa per il fatto di aver posto in essere il male, allora non siamo mai neppure meritevoli di punizione per il solo fatto di aver consapevolmente posto in essere il male.

Lo scetticismo nei confronti del libero arbitrio, si potrebbe obiettare, ammette però la possibilità di una colpa o di un elogio sulla base di un fondamento diverso dal concetto di "meritevolezza di base" – è il caso, ad esempio, del rimprovero che scaturisce da un'idea di meritevolezza che origina da considerazioni consequenzialiste (ad esempio, Daniel Dennett 1984; Manuel Vargas 2013) o contrattualiste (ad esempio, Ben Vilhauer 2013). In un certo qual modo, la nostra tendenza a ritenere i soggetti agenti moralmente

⁵ Si vedano, ad esempio, i casi *Spaziano v. Florida*, 468 US 447, 462 (1984); *Gregg v. Georgia*, 428 US 153, 183-84 (1976); Cotton (2000).

⁶ *Spaziano v. Florida*, 468 U.S. at 461

responsabili nel senso della meritevolezza dovrebbe essere mantenuta, non perché siamo effettivamente moralmente responsabili, secondo la suddetta prospettiva, ma perché, così facendo, ne deriverebbero conseguenze preferibili rispetto a quelle prodotte dai possibili approcci alternativi. Daniel Dennett (1984) sostiene una particolare versione di questa posizione, così come Manuel Vargas (2013). Ma una punizione giustificata in questo modo non sarebbe veramente coerente con la prospettiva retributiva, poiché la sua ultima giustificazione sarebbe consequenzialistica, il che risulterebbe incompatibile con il retributivismo tradizionalmente inteso.

L'impostazione che prediligiamo, in tema di scetticismo nei confronti del libero arbitrio, si sviluppa in argomenti distinti che conducono a tre visioni contrapposte – il *libertarismo evento-causale*, il *libertarismo agente-causale* e il *compatibilismo* – e postula che la posizione scettica sia l'unica effettivamente sostenibile.

Partiamo dall'esame delle posizioni libertarie.

Nella prospettiva del *libertarismo evento-causale*, le azioni sono causate esclusivamente da eventi, tipicamente concepiti come oggetti aventi determinate proprietà e un certo grado di indeterminatezza, nel processo di produzione delle azioni a partire dagli eventi, che è considerato un requisito essenziale per la responsabilità morale (Balaguer 2009; Ekstrom 2000; Kane 1996). Secondo il libertarismo agente-causale, il libero arbitrio richiesto ai fini della responsabilità morale è rappresentato dalla circostanza che esistono agenti in grado di produrre decisioni causali senza tuttavia essere causalmente determinati a farlo (Chisholm 1976; Clarke 2003; Griffith 2010; Kant 1781/1787/1987; O'Connor 2000; Reid 1788/1983; Taylor 1974). In questa prospettiva, è essenziale che il rapporto di causalità, implicato nel compimento da parte dell'agente di una libera scelta, non sia riducibile a un nesso eziologico tra eventi che coinvolgono l'agente, ma rappresenti piuttosto, irriducibilmente, un'istanza dell'agente-sostanza che produce una scelta non correlata agli eventi. L'agente, esattamente come una sostanza materiale, ha cioè il potere causale di produrre scelte senza essere determinato a farlo. È questa, in estrema sintesi, la ragione per cui rifiutiamo la tesi del libertarismo evento-causale. Perché un soggetto agente sia ritenuto moralmente responsabile di una decisione nel senso della meritevolezza di base, egli deve esercitare un certo tipo e un certo grado di controllo sull'assunzione di quella decisione. Nella prospettiva del libertarismo evento-causale, solo gli eventi sono cause e le decisioni libere sono causalmente indeterminate. Di conseguenza, gli eventi causalmente rilevanti che precedono una decisione – in particolare, eventi che coinvolgono gli agenti – lasciano aperta la questione se la decisione effettivamente venga assunta e, quindi, non sciolgono il nodo se essa si realizzi o meno. Chiarire se una decisione venga o meno posta in essere è una sorta di controllo sull'azione, e l'impostazione fatta propria dal libertarismo evento-causale è causalistica con riferimento al controllo, con la precisazione che il controllo sull'azione assume rilievo sul piano causale.

Tuttavia, poiché da questo punto di vista qualsiasi forma di causalità è riconducibile al paradigma dell'evento-causale, l'agente non può avere alcun ruolo nello stabilire se una decisione si verifica indipendentemente dal ruolo che essa svolge con riguardo agli eventi che coinvolgono l'agente medesimo. Pertanto, tenuto conto dell'indeterminismo richiesto perché una decisione possa essere definita libera, l'agente non è in condizione di stabilire se la decisione si verifica. Di conseguenza, secondo la

prospettiva del libertarismo evento-causale, un agente non può mai esercitare il controllo richiesto per essere moralmente responsabile di una determinata scelta, nel senso della meritevolezza di base. In ragione del fatto che l'agente "viene meno" nel momento cruciale nella nascita della decisione – ossia quando si tratta di stabilire se essa venga o meno in essere – che Pereboom definisce appunto "*l'argomento dell'agente che scompare*" (Pereboom 2004, 2014, 2017a).

Per risolvere questo problema, i sostenitori della teoria del libertarismo evento-causale spiegano come l'agente possa possedere il potere necessario per governare contesti indeterminati. La soluzione proposta è quella di reintrodurre l'agente come causa, questa volta non solo nei termini di un suo coinvolgimento nella produzione degli eventi, quanto, fondamentale, come sostanza. Secondo la spiegazione offerta dalla questa teoria, saremmo in possesso di uno specifico potere causale: il potere che il singolo agente, inteso come sostanza, ha di produrre una decisione, senza essere causalmente determinato a farlo, e di stabilire se tale decisione si deve verificare (Clarke 2003; Chisholm 1976; Griffith 2010; Kant 1781/1787/1987; O'Connor 2000).

Noi non crediamo che l'approccio del libertarismo evento-causale debba essere escluso in quanto incoerente. Tuttavia, vi sono alcune difficoltà che ne minacciano l'attendibilità in termini di possibile giustificazione della punizione in chiave retributiva, specie in considerazione della tesi epistemica di cui si dirà meglio nel prosieguo. Immanuel Kant (1781/1787/1987) sollevò diversi dubbi in merito a questa impostazione, sottolineando come essa potesse apparire non conciliabile con le conclusioni che ci attenderemmo, sulla scorta delle nostre migliori teorie empiriche. Egli sosteneva, infatti, che il mondo fisico, in quanto parte del mondo dell'apparenza, è governato da leggi deterministiche, laddove la causa-agente "trascendentalmente libera" esisterebbe non in quanto apparenza, ma in quanto entità in sé e per sé. Nell'immagine kantiana dell'agente-causale, quando un agente assume una decisione libera è perché il primo (n.r. l'agente) causa la seconda (n.r. la causa) senza essere causalmente determinato a farlo. Lungo il percorso che collega questa decisione indeterminata ai relativi effetti, si verificano dei cambiamenti nel mondo fisico: per esempio, nel cervello del agente o in qualche altra regione del suo corpo.

Tuttavia, è a questo punto che parrebbe riscontarsi un allontanamento dalle leggi deterministiche, dal momento che le modificazioni del mondo fisico, che discendono dalla decisione indeterminata, non sarebbero esse stesse determinati causalmente. A ciò si potrebbe replicare sostenendo che è possibile che le alterazioni fisiche che derivano da decisioni libere finiscano semplicemente col corrispondere a ciò che potrebbe essere previsto, in linea di principio, sulla base delle leggi deterministiche e che quindi, di fatto, nulla di ciò che avviene contrasta con quelle leggi. Nondimeno, questa tesi conciliativa parrebbe implicare la possibilità di coincidenze troppo peregrine per poter essere credibili. Di conseguenza, il *libertarismo agente-causale* sembra non essere conciliabile con l'idea di un mondo fisico deterministico. Pereboom (1995, 2001, 2014) sostiene anche che tale genere di coincidenze si porrebbe in conflitto con l'idea che le libere scelte causate dagli agenti sarebbero compatibili con un mondo governato da leggi indeterministiche e probabilistiche. Se il sostenitore del libertarismo accogliesse questi rilievi sulla base di tali coincidenze, potrebbe replicare che effettivamente possono verificarsi scostamenti dalle probabilità che ci aspetteremmo di osservare sulla base delle leggi fisiche, abbandonando così il proprio proposito di proporre una soluzione conciliativa. Roderick Chisholm (1964)

suggerisce una conclusione di questo tipo. Un'obiezione a questa tesi è l'apparente assenza di evidenze in ordine alla circostanza che, quando prendiamo decisioni, possano verificarsi nel nostro cervello degli scostamenti dalle leggi fisiche a noi conosciute.

L'ulteriore e più popolare alternativa alla posizione scettica nei confronti del libero arbitrio è il *compatibilismo*. Un primo argomento contro l'impostazione compatibilista è l'intuizione per cui, se un agente è causalmente determinato all'azione in virtù, ad esempio, della manipolazione del suo cervello a opera di alcuni scienziati e a sua insaputa, allora egli non può essere ritenuto moralmente responsabile di quell'azione, che pure soddisfa i principali requisiti posti dal compatibilismo per la responsabilità morale (Ginet 1990; Kane 1996; Mele 1995, 2006; Pereboom 1995, 2001, 2014; Taylor 1974; van Inwagen 1983). Il successivo passaggio centrale è che non ci vi è alcuna differenza, tra i suddetti agenti manipolati e i loro corrispondenti *alter ego* deterministici ordinari, che possa giustificare l'affermazione per cui i primi non sarebbero moralmente responsabili, mentre i secondi sì.

La versione più articolata di tale argomento sviluppata da Pereboom propone innanzitutto alcuni esempi di azione, la quale origina da un processo di manipolazione e che apparentemente soddisfa le condizioni poste dal compatibilismo ai fini della responsabilità morale (Pereboom 1995, 2001, 2014). In tale contesto, in ciascuno dei quattro casi proposti, il soggetto agente commette un crimine, per esempio un omicidio per motivi di interesse personale. I casi sono formulati in modo tale che la condotta criminosa sia sempre coerente con i principali requisiti del compatibilismo; ad esempio, l'azione è conforme al criterio della sensibilità alle ragioni («*reasons-responsiveness*») proposta da John Fischer e Mark Ravizza (1998): le spinte che animano l'agente possono essere modificate, e in parte possono anche derivare, dalla valutazione razionale che egli compie in ordine alle ragioni dell'azione, e laddove egli si renda conto che le conseguenze dannose per se stesso, derivanti dal crimine, potrebbero essere maggiori di quanto è verosimile ritenere, potrebbe astenersi dall'agire per questo motivo. I casi di manipolazione soggettiva proposti nell'ambito di tale argomento, considerati separatamente, suggeriscono che è possibile per un agente non essere moralmente responsabile, nel senso della meritevolezza di base, anche se le principali condizioni poste dal compatibilismo appaiono soddisfatte, e che, dunque, queste condizioni sono di per sé insufficienti. L'argomento acquista poi ulteriore forza grazie all'analisi di tre specifici ipotesi di manipolazione, ciascuna delle quali si avvicina sempre più al quarto e ultimo caso, nel quale l'azione è determinata causalmente in maniera naturale. Il primo caso riguarda un'ipotesi di manipolazione immediatamente causalmente determinante: i neuroscienziati controllano in modo diretto il ragionamento dell'agente, in ogni momento. Il secondo caso è analogo al primo, salvo per il fatto che la manipolazione è limitata al solo momento iniziale della vita dell'agente. Anche il terzo caso è simile ai precedenti, ma qui la manipolazione è rappresentata dalla rigida educazione impartita all'agente da parte della sua comunità di appartenenza. Il quarto caso rappresenta lo scenario deterministico naturale o ordinario.

Lo scopo è quello di descrivere i suddetti casi in modo che sia impossibile individuare una differenza tra due casi vicini che possa spiegare perché, a livello di principio, l'agente dovrebbe essere ritenuto moralmente responsabile nel senso della meritevolezza in un caso, ma non nell'altro. La conclusione è che l'agente non è moralmente responsabile in tal senso in nessuno dei quattro casi, e che il miglior modo per spiegare questo fatto risiede necessariamente nella circostanza che egli è

causalmente determinato da fattori che sono al di fuori del suo controllo, in ciascuno dei quattro casi. Tale conclusione è incompatibile con le principali affermazioni dei compatibilisti.

Ulteriori ragioni per rifiutare l'impostazione retributivista.

Anche laddove le argomentazioni contrarie alla nozione di libero arbitrio che il paradigma della meritevolezza di base postula, residua pur sempre un importante *argomento epistemico* contro l'idea di arrecare un danno ad altri in nome di istanze di carattere retributivo che appare sufficiente per il rifiutare il concetto di punizione legale in chiave retributiva (si veda Caruso 2018). Ciò in quanto l'onere della prova, in ordine all'esistenza di una giustificazione accettabile per il danno inflitto al prossimo, incombe su coloro che intendono intenzionalmente infliggere tale male. Questo significa che i retributivisti intenzionati a motivare l'opportunità di ricorrere alla punizione legale sul presupposto che gli agenti siano liberi e moralmente responsabili (e quindi *meritino giustamente* di soffrire per i torti commessi) devono giustificare questo assunto in modo tale da soddisfare un elevato *standard* epistemico probatorio, poiché i danni causati dalla punizione legale sono spesso ingenti. Non è sufficiente limitarsi a evocare la mera possibilità che gli agenti dispongano del libero arbitrio in senso libertario o compatibilista. Né è sufficiente affermare che gli argomenti scettici contro il libero arbitrio e la responsabilità morale nel senso della meritevolezza di base non appaiono soddisfacenti.

Piuttosto, occorre fornire un esempio positivo e convincente del fatto che gli agenti sono a tutti gli effetti moralmente responsabili nel senso della meritevolezza di base, poiché è proprio la meritevolezza da parte degli agenti, in chiave retrospettiva, ciò che i retributivisti invocano per giustificare il danno arrecati tramite il ricorso alla punizione legale.

L'argomento epistemico contro la punizione legale retributiva può essere riassunto come segue (Caruso 2020):

(1) La punizione legale provoca danni agli individui e la giustificazione per tali danni deve soddisfare un elevato *standard* epistemico. Nel caso in cui sia altamente probabile che la giustificazione addotta a supporto della possibilità di arrecare danno al prossimo risulti infondata, allora, quel comportamento è *prima facie* profondamente sbagliato.

(2) La giustificazione offerta dai retributivisti per la punizione legale presume che gli agenti siano moralmente responsabili nel senso della meritevolezza di base e quindi meritino giustamente di soffrire per i torti commessi, secondo un'ottica retrospettiva, e non consequenzialistica (secondo cui il male inflitto deve essere adeguatamente qualificato e conforme al principio di proporzionalità).

(3) Se la giustificazione alla base dell'assunzione per cui gli agenti sono moralmente responsabili nel senso della meritevolezza di base, e quindi giustamente meritano di soffrire per i torti commessi, non soddisfa l'elevato *standard* epistemico sopra specificato (1), allora la punizione legale retributiva legale è *prima facie* profondamente sbagliata.

(4) La spiegazione alla base dell'affermazione per cui gli agenti sono moralmente responsabili nel senso della meritevolezza di base fornita sia dai libertari sia dai compatibilisti deve resistere a obiezioni forti attualmente irrisolte; di conseguenza, essa si

situa molto al di sotto dell'elevato *standard* epistemico necessario per giustificare l'infrazione di tali danni.

(5) Pertanto, la punizione legale di retribuzione è ingiustificata e i danni che essa provoca sono *prima facie* profondamente sbagliati.

Queste argomentazioni si fondano sui lavori di Double (2002), Vilhauer (2015) e Pereboom (2001, 2014), e sono stati recentemente sviluppati e sostenuti da Caruso (2020), Corrado (2017) e Shaw (2014). Riteniamo che quanto affermato fino a ora sul tema sia sufficiente e non abbiamo nulla di nuovo da aggiungere in questa sede, se non per ribadire il fatto che tutte le testimonianze esistenti in tema di meritevolezza di base della responsabilità morale ancora oggi non paiono in grado di soddisfare l'elevato *standard* epistemico necessario per giustificare la punizione legale retributiva.

Esistono poi ulteriori considerazioni aggiuntive contro il retributivismo. Le istanze retributive possono essere fondate su desideri vendicativi, pertanto il ricorso alla punizione non pare troppo diverso dalla vendetta come politica d'azione moralmente ispirata, in termini di plausibilità. Agire sulla scorta di spinte vendicative potrebbe apparire sbagliato per la seguente ragione. Sebbene un'azione fondata di questo tipo di istanze possa provocare piacere o soddisfazione, non è possibile sostenere l'opportunità, in termini morali, di agire in base a tali desideri, più di quanto si possa sostenere l'opportunità di agire sulla scorta di spinte sadiche. Ad esempio: un'azione ispirata da desideri sadici può produrre piacere ma, mentre in entrambi i casi l'azione che origina dal desiderio mira a danneggiare colui al quale l'azione è diretta, in nessuno dei due casi essa mira a qualcosa di diverso dal piacere derivante dalla soddisfazione del desiderio medesimo. Senza contare che, dal momento che le motivazioni addotte dai retributivisti sono rappresentate da desideri vendicativi mascherati, il fatto di agire per il solo amore della punizione è anche moralmente sbagliato (Pereboom 2001, 2014).

Inoltre, anche ammettendo che la capacità di controllo richiesta dai retributivisti effettivamente sussista, e che la meritevolezza di base sia inequivocabilmente giusta, rimane da chiedersi se lo Stato abbia il diritto di invocare tale circostanza per giustificare il ricorso alla punizione. Tra le funzioni legittime dello Stato, generalmente vengono inclusi anche il dovere di proteggere i suoi cittadini dal pericolo di un danno grave e quello di garantire un contesto di interazione sociale che consenta di vivere senza subire danni. A prima vista, queste funzioni potrebbero sembrare funzionali alla prevenzione del crimine. Tuttavia, non vi è un collegamento immediato tra questi ruoli e il ricorso alla punizione sulla base di un principio di meritevolezza di base. La preoccupazione emerge in tutta la sua chiarezza se si prende in considerazione la proposta secondo la quale lo Stato dovrebbe dotarsi di un sistema di istituzioni, ben organizzate e adeguatamente finanziate, deputate a distribuire in modo completo ed equo vantaggi e benefici sulla base del criterio della meritevolezza di base (Pereboom 2014).

Per queste e per altre ragioni (si vedano, ad esempio, Boonin 2008; Zimmerman 2011; Caruso 2017, 2021), riteniamo, in conclusione, che la prospettiva retributiva come giustificazione della punizione legale dovrebbe essere respinta.

Passiamo ora a esaminare la nostra proposta alternativa, non retributiva, per affrontare il problema della condotta criminale: il *modello della quarantena orientato alla salute pubblica*.

Il modello della quarantena orientato alla salute pubblica.

Il modello della quarantena orientato alla salute pubblica si fonda su un'analogia con il meccanismo della quarantena e in particolare su una comparazione tra il trattamento dei criminali pericolosi e quello dei soggetti affetti da malattie pericolose (si vedano Pereboom 2001, 2013, 2014; Caruso 2016, 2017; Pereboom e Caruso 2018, 2021). Nella sua formulazione più semplice, il modello può essere descritto come segue: (1) lo scetticismo nei confronti del libero arbitrio afferma che gli autori di reato non sono moralmente responsabili delle loro azioni nel senso della meritevolezza di base; (2) com'è ovvio, molti di coloro che sono portatori di malattie pericolose non sono in alcun modo responsabili per il fatto di aver contratto quelle malattie; (3) nondimeno, siamo tendenzialmente d'accordo sul fatto che, talvolta, è legittimo imporre a questi soggetti la quarantena, e la giustificazione di ciò risiede nel diritto all'auto-protezione e nella necessità di prevenire che si verifichino danni agli altri; (4) per ragioni analoghe, anche se un reo pericoloso non è moralmente responsabile per i suoi crimini nel senso della meritevolezza di base (forse perché, in effetti, nessuno è mai moralmente responsabile in tal senso), potrebbe forse essere legittimo porlo preventivamente in stato di detenzione, esattamente come viene messo in quarantena il portatore, non responsabile, di una grave malattia contagiosa.

La prima cosa da sottolineare con riguardo alla presente teoria è che, pur essendo possibile giustificare la quarantena (nel caso della malattia) e l'interdizione fisica (nell'ipotesi dei criminali pericolosi) per motivi puramente utilitaristici o consequenzialisti, riteniamo opportuno prendere le distanze da tale impostazione (si veda Pereboom e Caruso 2018).

Al contrario, secondo il nostro punto di vista, l'interdizione fisica dei soggetti pericolosi si giustifica sul terreno del diritto alla legittima difesa e alla difesa altrui da cui discende la possibilità di arrecare un danno ad altri. L'esistenza di questo diritto è un argomento più convincente, di gran lunga, rispetto alla spiegazione utilitaristica o consequenzialistica. Inoltre, esso rende la proposta più resistente a svariate obiezioni e offre una giustificazione più solida per il ricorso alla sanzione penale, rispetto ad altri modelli non retributivi (si vedano, ad esempio, Pereboom 2017b; Pereboom e Caruso 2018; Caruso 2019). Uno dei vantaggi che questo modello presenta, ad esempio, rispetto alle teorie della deterrenza si stampo consequenzialistico, è che pone maggiori limiti alla possibilità di utilizzare le persone semplicemente come mezzo. In particolare, posto che è illegittimo riservare agli individui affetti da malattia mentale un trattamento più gravoso di quello strettamente necessario a neutralizzare il pericolo che essi stessi rappresentano, sarà parimenti illegittimo trattare coloro che manifestano tendenze criminali violente più duramente di quanto occorra per garantire la protezione della società. Innanzitutto, in tutti i nostri scritti sull'argomento, abbiamo sempre sostenuto il *principio del danno minimo*, in virtù del quale dovrebbero essere adottate le misure meno restrittive possibili per tutelare la salute e la sicurezza pubblica (Caruso 2016, 2017; Pereboom e Caruso 2018). Ciò assicura che le sanzioni penali siano sempre proporzionate al pericolo rappresentato dall'individuo e, dunque, qualsiasi sanzione che superi questo limite massimo risulterà ingiustificata.

In secondo luogo, il modello della quarantena pone diversi vincoli al trattamento dei criminali (si veda Pereboom 2001, 2014). Per un verso, così come le malattie meno pericolose giustificano unicamente misure preventive meno restrittive della quarantena, allo stesso modo le manifestazioni di criminalità meno pericolose possono giustificare solo restrizioni più blande (Pereboom 2014: 156). In questo senso, non imponiamo la quarantena a chi è affetto da un banale raffreddore, anche se può causare danni. Al contrario, circoscriviamo il ricorso alla quarantena a una serie di casi tassativamente individuati. Analogamente, nell'ambito del nostro modello il ricorso all'interdizione fisica dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui gli autori di reato rappresentino una significativa minaccia per la sicurezza pubblica e non risultino disponibili misure meno afflittive. In effetti, per alcuni reati minori sarebbe possibile prevedere esclusivamente un certo livello di sorveglianza. Per altro verso, la nozione di interdizione fisica che questa analogia presuppone induce a focalizzare l'attenzione sulla riabilitazione e sul benessere del reo, il che avrebbe un impatto significativo su gran parte delle pratiche punitive attuali.

Il principio di equità, esattamente come impone di fare il possibile per curare i malati che decidiamo di mettere in quarantena, così suggerisce di concentrare gli sforzi per promuovere la riabilitazione dei criminali che poniamo in stato di detenzione (Pereboom 2014: 156). La riabilitazione e il reinserimento sociale andrebbero dunque a sostituire la punizione, come fulcro del sistema di giustizia penale. Infine, nel caso in cui un criminale non appaia suscettibile di essere riabilitato e la nostra sicurezza richieda che egli rimanga recluso a tempo indeterminato, non vi sarebbe comunque alcuna giustificazione per rendere la sua vita più miserabile di quanto l'esigenza di proteggere la società dal pericolo che egli rappresenta lo richieda (Pereboom 2014: 156).

Oltre a porre un limite a un trattamento severo e non necessario, il modello in parola promuove altresì un approccio più ampio al problema del comportamento criminale, che non rimane confinato al solo terreno delle sanzioni. Come suggerito da Caruso (2016, 2017, 2019) e condiviso da Pereboom (Pereboom e Caruso 2018), riteniamo raccomandabile il ricorso all'analogia della quarantena nel più generale contesto giustificativo *dell'etica della salute pubblica*. L'etica della salute pubblica non solo ammette la possibilità di imporre la quarantena ai soggetti affetti da malattie infettive in ragione della necessità di tutelare la salute pubblica, ma richiede anche che vengano assunti, a monte, provvedimenti positivi per *impedire che* tali focolai si verificino. Il ricorso alla quarantena diventa necessario solo quando il sistema sanitario pubblico fallisce nel realizzare la propria funzione primaria. Dal momento che nessun sistema è perfetto, occorrerà probabilmente ricorrere alla quarantena nel prossimo futuro; tuttavia, essa *non* dovrebbe rappresentare lo strumento principale per gestire il problema della salute pubblica. Considerazioni analoghe valgono anche per l'interdizione fisica.

L'adozione di un approccio al comportamento delittuoso orientato alla salute collettiva ci consentirebbe di giustificare l'interdizione fisica dei criminali pericolosi quando è necessario, ma consentirebbe al contempo di riconoscere nella prevenzione una *funzione primaria* del sistema di giustizia penale. Così, invece di focalizzarsi in modo cieco sulla punizione, il modello della quarantena orientato alla salute pubblica sposta l'attenzione sull'identificazione e sullo sforzo di contrastare le cause sistemiche della criminalità, tra cui povertà, contesto sociale ed economico disagiato, condizioni di svantaggio sistematico, malattia mentale, mancanza di un alloggio, disuguaglianze nel

campo dell'istruzione, esposizione personale ad abusi e violenza, bassi livelli di salute ambientale e problemi di dipendenza (si veda Caruso 2017).

Siamo convinti che, poiché i *determinanti sociali della salute* e i *determinanti sociali del comportamento criminale* sono sostanzialmente simili (Caruso 2017), il modo migliore per proteggere la salute e la sicurezza pubbliche sia quello di adottare un approccio orientato alla salute collettiva per individuare ed agire su questi determinanti sociali comuni. Un simile approccio porterebbe necessariamente ad indagare come le disuguaglianze sociali e le ingiustizie sistemiche impattano sulla salute e sul comportamento criminale, come la povertà influisce sullo sviluppo del cervello, se vi sia un legame tra condotta criminale e condizioni cliniche preesistenti (in particolare problemi di salute mentale), quali siano le conseguenze dell'assenza di un alloggio e di una mancata istruzione sul piano della salute e della sicurezza, quale sia il ruolo svolto dalla salute dell'ambiente in tema di salute pubblica che di sicurezza, in che modo il fatto stesso di essere coinvolti nel circuito della giustizia penale possa dare origine, o aggravare, problemi di salute e cognitivi e, infine, in quale modo un modello orientato alla salute collettiva possa essere applicato con successo all'interno del sistema di giustizia penale. Riteniamo che, così come è importante identificare e intervenire sui determinanti sociali della salute se siamo intenzionati a migliorare quest'ultima, altrettanto importante è identificare e intervenire sui determinanti sociali del comportamento criminale.

Inoltre, nel contesto di salute pubblica da noi proposto *la giustizia sociale* rappresenta una pietra miliare fondamentale per assicurare la salute e la sicurezza collettive (si vedano Powers e Faden 2006; Caruso 2016, 2017). In un'ottica di etica della salute pubblica, un fallimento da parte delle istituzioni sanitarie nel garantire le condizioni sociali necessarie per conseguire un livello di salute adeguato è considerato una grave manifestazione di ingiustizia. Pertanto, un compito fondamentale dell'etica della salute pubblica è quello di comprendere quali sono le principali disuguaglianze in materia di salute, alle quali dunque dev'essere data massima priorità da parte della politica e della pratica sanitaria. Allo stesso modo, l'approccio orientato alla salute collettiva nei confronti del comportamento criminale attribuisce al sistema di giustizia penale la funzione morale primaria di identificare e porre rimedio alle disuguaglianze sociali ed economiche responsabili del comportamento criminale. Infatti, al pari della salute collettiva, anche la sicurezza pubblica è influenzata negativamente dalla povertà, dal razzismo e dalle disuguaglianze di sistema. Questo approccio più ampio nei confronti della giustizia penale pone dunque in primo piano i problemi della giustizia sociale. Esso vede nel razzismo, nella discriminazione sessuale, nella povertà e nelle disuguaglianze sistemiche alcune gravi minacce alla sicurezza pubblica e considera prioritario ridurre tali disuguaglianze (si veda Caruso 2017).

Il nucleo centrale del modello della quarantena orientato alla salute pubblica, allora, è che il diritto alla legittima difesa e alla difesa del prossimo, da cui derivi un danno ad altri, giustifica l'interdizione fisica del criminale pericoloso con l'inflizione di un danno non superiore a quello necessario a garantire una protezione adeguata. Secondo questa impostazione non risulterebbe giustificato il ricorso a quei sistemi punitivi la cui legittimità è fortemente posta in dubbio, come la pena di morte o la detenzione nelle carceri tradizionali della nostra società. Il modello, inoltre, pone l'accento sul benessere degli autori di reato, il che modificherebbe in larga misura la nostra politica attuale. Ancora, il riferimento alla salute pubblica alla base della teoria attribuisce un ruolo prioritario alla

prevenzione e alla giustizia sociale e si propone di individuare e di agire sui determinanti sociali della salute e della condotta criminosa. Una simile strategia combinata per il contrasto al comportamento criminale – riteniamo – consente di gestire gli autori di reato pericolosi, favorisce una politica sociale più umana ed efficace e appare altresì, a ben vedere, preferibile a tutte quelle forme di punizione aspre e spesso eccessive che tipicamente accompagnano l'impostazione retributiva.

Implicazioni.

Dal momento che la punizione legale prevede l'imposizione intenzionale di una sanzione per un comportamento rappresentato dalla violazione di una legge dello Stato, e dal momento che il modello della quarantena orientato alla salute pubblica non comporta questo genere di punizione, esso può essere considerato un'alternativa non-punitiva al trattamento degli autori di reato. Quando imponiamo la quarantena ad un individuo affetto da una malattia contagiosa al fine di proteggere le altre persone, non stiamo intenzionalmente applicando una sanzione per una condotta illecita. Lo stesso vale nel caso in cui ricorriamo all'interdizione fisica dei confronti dei criminali pericolosi per tutelare la collettività. Il diritto a difendere se stessi e gli altri dal rischio di subire danni giustifica la limitazione o la restrizione della libertà, ma non comporta una punizione nel senso comune del termine.

Dal presupposto per cui il modello della quarantena orientato alla salute pubblica rappresenta un approccio non punitivo alla criminalità discendono svariate conseguenze importanti. In primo luogo, il modello sottolinea chiaramente il nostro favore nei confronti di un approccio basato *sull'intera persona*, secondo il quale gli individui sono incorporati all'interno di sistemi sociali, il comportamento criminale è spesso il risultato di determinanti sociali e la prevenzione è sempre preferibile all'interdizione fisica. In secondo luogo, a fronte della commissione di un fatto di reato, i tribunali dovrebbero operare in collaborazione con soggetti esperti di salute mentale, professionisti del trattamento della tossicodipendenza e operatori dei servizi sociali per individuare soluzioni alternative alla detenzione in carcere. Infine, coloro che devono essere necessariamente ristretti dovrebbero essere ospitati all'interno di contesti non punitivi, concepiti con finalità di riabilitazione e di reinserimento.

Si pensi, ad esempio, alla struttura fisica delle carceri⁷. Pur con un numero crescente di eccezioni, le carceri sono contesti duri e rigidi, progettati per consentire il massimo controllo sul comportamento dei detenuti, in qualsiasi momento. Come scrivono Latham e Klippan: «Le loro dimensioni e il loro aspetto ispirano un senso di sfiducia e anonimato... La possibilità di personalizzare lo spazio, di esercitare la proprietà e il controllo personale sulla propria situazione è volutamente assente. Per lo più, si tratta di ambienti dichiaratamente punitivi, come nessun altro luogo» (2016). Tali ambienti carcerari "freddi" producono un effetto sulle persone che si trovano al loro interno e in genere non favoriscono la riabilitazione e il reinserimento.

⁷ Le osservazioni che seguono, in tema di progettazione delle carceri, sono state sviluppate per la prima volta da Caruso (2017).

Diamo uno sguardo ai tassi di suicidio e autolesionismo nelle carceri statunitensi. Secondo il Federal Bureau of Justice Statistics, sul totale dei decessi occorsi nelle carceri statali e federali, i suicidi rappresentano una quota maggiore rispetto al numero di morti per intossicazione da stupefacenti e alcol, per omicidio e per incidente messi insieme. La situazione è addirittura peggiore nelle carceri della contea, dove nel 2013 il tasso di suicidi era di 46 ogni 100.000. Anche gli episodi di autolesionismo, in Inghilterra e Galles, sono ai massimi storici (Ministero della Giustizia 2016). Inoltre, gli istituti penitenziari degli Stati Uniti e del Regno Unito sono anche terreno fertile per la violenza (Bowker 1980; Irwin 1980; Johnson 1987; Ministry of Justice 2016), il che non sorprende, dal momento che, tipicamente, al loro interno vi è un cospicuo numero di persone stipate in stanze sovraffollate e in condizioni di deprivazione materiale e sociale (Bowker 1980; Toch 1992; Toch e Adams 2002; Wolfgang e Ferracuti 1976; Wortley 2005).

Nel suo libro *Situational Prison Control* (2005), l'ex psicologo penitenziario Richard Wortley ha elaborato alcune strategie per contrastare le condotte violente nei contesti carcerari, anche attraverso la progettazione degli ambienti. Egli suggerisce (a) di promuovere prospettive positive attraverso arredi domestici che ispirino fiducia; (b) di attenuare il senso di anonimato riducendo le dimensioni degli istituti; (c) rafforzare il senso di identità personale delle vittime tramite condizioni più umane; (d) di favorire un senso positivo di comunità attraverso l'esercizio della proprietà e la personalizzazione dello spazio; ed (e) di ridurre le occasioni di provocazione e di stress assicurando ai detenuti la possibilità di esercitare il controllo sulle condizioni dell'ambiente e sullo spazio personale.

L'attuale modello degli istituti penitenziari degli Stati Uniti rappresenta l'opposto di ciascuno dei suddetti suggerimenti. Lutham e Klippan giustamente osservano:

«Ogniqualevolta costruiamo ambienti che alimentano quei comportamenti negativi che naturalmente associamo agli autori di reato, ci troviamo intrappolati in un circolo vizioso: le reazioni dure da parte del mondo politico e della comunità nei confronti delle carceri e dei detenuti perdurano, e continuiamo a costruire carceri manifestamente punitive» (2016).

Alcuni esempi virtuosi di modelli carcerari innovativi sono la prigione di Halden in Norvegia, di Leoben in Australia, di Enner Mark in Danimarca e la prigione sull'isola norvegese di Bastoy. Questi istituti sono stati progettati appositamente per ridurre i tassi di criminalità. Lutham e Klippan spiegano:

«Perseguono questo scopo offrendo occasioni positive ai detenuti e favorendo un maggiore senso di speranza per il loro futuro... Questi luoghi sono progettati per riprodurre più fedelmente il contesto della comunità esterna. In questi istituti le persone sono trattate non solo come "prigionieri", ma anche come membri della comunità, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di responsabilità sociale, professionale ed emotiva» (Lutham e Klippan 2016).

Ad esempio, in tutti i 75 acri del territorio del carcere di Halden, in Norvegia, vi sono alberi, mentre solitamente le prigioni statunitensi sono prive di vegetazione, allo scopo di massimizzarne la visibilità. Inoltre, per aiutare i detenuti a seguire una *routine* e per ridurre la monotonia propria della reclusione, i responsabili del progetto hanno distribuito gli alloggi, le aree di lavoro e i centri di attività di Halden in tutto il terreno della prigione. Ciò

assicura ai detenuti un certo grado di autonomia e favorisce le interazioni sociali, così proponendo lo stesso tipo di condizione alla quale torneranno a seguito del rilascio. Infatti, i sistemi penitenziari norvegesi hanno ufficialmente accolto il *principio di normalità*, un principio che sosteniamo fortemente. Esso stabilisce che, durante l'espiazione di una pena, «la vita all'interno [delle carceri] deve assomigliare il più possibile alla vita fuori dal carcere»⁸. Postula inoltre che: «Nessuno deve essere chiamato a scontare la pena più severa di quella che sarebbe necessaria per assicurare la sicurezza della comunità. Pertanto, i responsabili di una condotta illecita devono essere sottoposti al regime di sicurezza meno rigido possibile». Infine, il principio afferma che il carcere dovrebbe comportare una limitazione della libertà e nulla più, in quanto «la sentenza di condanna non ha negato alcun altro diritto».

In ossequio al principio di normalità, ad un autore di reato dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti delle altre persone che vivono in Norvegia e la vita all'interno dell'istituto dovrebbe assomigliare il più possibile a quella del mondo di fuori. Ad esempio, a tutti i detenuti in Norvegia è garantito il diritto allo studio e possono votare. La durata delle condanne è contenuta. In media non superano gli otto mesi e quasi nel 90% dei casi durano meno di un anno. Inoltre, la pena più lunga consentita dalla legge è pari a 21 anni, ma può subire successivi aumenti di cinque anni in caso di mancata riabilitazione e se il detenuto continua a essere considerato un rischio per la società. Dal momento che la maggior parte dei detenuti finirà col tornare a far parte della società, le carceri norvegesi preparano i detenuti al reinserimento ricalcando il più possibile il mondo esterno.

Adottare un approccio orientato alla riabilitazione e al reinserimento sociale condurrà a ripensare non solamente la struttura fisica delle carceri, quanto piuttosto tutti gli aspetti dell'esperienza vissuta dal reo durante la detenzione. La persistenza di impostazioni puramente punitive nei riguardi del comportamento delittuoso rimane un ostacolo alla possibilità di conseguire questi obiettivi. Riteniamo che una riflessione critica in ordine alle giustificazioni tradizionali per il trattamento degli autori di reato sia fondamentale per assicurare il progresso in questo campo.

Conclusioni.

Abbiamo sostenuto che una delle principali teorie per giustificare il ricorso alla punizione legale, il retributivismo, è inadeguata e dovrebbe essere respinta. Abbiamo preso le mosse dall'analisi della giustificazione della punizione legale in chiave retributiva, ponendo in evidenza le ragioni per cui essa si pone in contrasto con l'impostazione scettica nei confronti del libero arbitrio. Abbiamo quindi esposto le nostre tesi a supporto dello scetticismo nei confronti del libero arbitrio, affermando, in conclusione, che essa rappresenta l'impostazione migliore da sostenere. Riteniamo inoltre che, anche laddove gli argomenti a favore dello scetticismo nei confronti del libero arbitrio non appaiano convincenti, esistono alcune ragioni aggiuntive per prendere le distanze dalla teoria retributiva, come l'argomento epistemico e le perplessità connesse alla dipendenza delle istanze retributive dal sentimento di vendetta. Abbiamo quindi proposto un'alternativa non

⁸ Per maggiori dettagli, si veda il documento completo del Norwegian Correctional Service: <http://www.kriminalomsorg.no/informationin-english.265199.no.html>.

retributiva e, anzi, non punitiva, per la gestione del comportamento delittuoso, ossia il modello della quarantena orientato alla salute pubblica, il quale affonda le proprie radici in una prospettiva di sanità pubblica e attribuisce carattere di priorità alla prevenzione e alla giustizia sociale. Infine, abbiamo discusso alcune delle implicazioni derivanti da questo approccio non punitivo alla giustizia penale, portando ad esempio, in particolare, la questione della progettazione strutturale degli istituti carcerari.

Bibliografia.

- Balaguer, Mark. (2009) *Free Will As An Open Scientific Problem*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Bedau, Hugo Adam, and Erin Kelly. (2015). "Punishment," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, first published on June 13, 2003; substantive revision on July 31, 2015. <https://plato.stanford.edu/entries/punishment/>
- Berman, Mitchell. (2008). "Punishment and Justification," *Ethics* 18: 258-290.
- Boonin, David. (2008). *The Problem of Punishment*, New York: Cambridge University Press.
- Bowker, L. H. (1980). *Prison Victimization*, Elsevier Science Ltd.
- Caruso, Gregg D. (2012) *Free Will and Consciousness: A Determinist Account of the Illusion of Free Will*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Caruso, Gregg D. (2016). "Free Will Skepticism and Criminal Behavior: A Public Health-Quarantine Model," *Southwest Philosophical Review* 32(1): 25-48.
- Caruso, Gregg D. (2017). *Public Health and Safety: The Social Determinants of Health and Criminal Behavior*, UK: ResearchLinks Books.
- Caruso, Gregg D. (2018). "Justice Without Retribution: An Epistemic Argument Against Retributive Criminal Punishment," *Neuroethics*, DOI: 10.1007/s12152-018-9357-8.
- Caruso, Gregg D. (2019). "The Public Health-Quarantine Model," in Dan Nalkin and Derk Pereboom (eds.), *Oxford Handbook of Moral Responsibility*, New York: Oxford University Press.
- Chisholm, Roderick. (1964). "Human Freedom and the Self: The Lindley Lecture, Department of Philosophy, University of Kansas; reprinted in Gary Watson (ed.), *Free Will*, New York: Oxford University Press.
- Chisholm, Roderick. (1976). *Person and Object*, La Salle IL: Open Court.
- Clarke, Randolph. (2003). *Libertarian Theories of Free Will*, New York: Oxford University Press.
- Corrado, Michael Louis (2017) "Punishment and the Burden of Proof," UNC legal studies research paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2997654> or <https://doi.org/10.2139/ssrn.2997654>
- Dennett, Daniel C. (1984). *Elbow Room*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Dennett, Daniel C., and Gregg D. Caruso. (2018) "Just Deserts: Can we be morally responsible for our actions? Yes, says Daniel Dennett. No, says Gregg Caruso," *Aeon*, October 4, 2018. Available: <https://aeon.co/essays/on-free-will-daniel-dennett-and-gregg-caruso-go-head-to-head>
- Double, Richard. 2002. "The Moral Hardness of Libertarianism," *Philo* 5: 226-234.
- Ekstrom, Laura W. (2000) *Free Will: A Philosophical Study*, Boulder, CO: Westview.
- Feinberg, Joel. (1970) "Justice and Personal Desert," in *Doing and Deserving*, Princeton University Press.

- Fischer, John Martin, and Mark Ravizza. (1998) *Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility*, New York: Cambridge University Press.
- Ginet, Carl. (1990) *On Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Griffith, Meghan. (2010). "Why Agent-Caused Actions Are Not Lucky," *American Philosophical Quarterly* 47: 43-56.
- Harris, Sam. (2012) *Free Will*, New York: Free Press.
- Honderich, Ted. (1988) *A Theory of Determinism*, Oxford: Oxford University Press.
- Irwin, John. (1980). *Prisons in Turmoil*, Boston: Little, Brown, and Company.
- Johnson, Robert. (1987). *Hard Times: Understanding and Reforming the Prison*, New York: Wadsworth Publishing.
- Kane, Robert. (1996) *The Significance of Free Will*, New York: Oxford University Press.
- Kant, Immanuel. (1781/1787/1987). *Critique of Pure Reason*, tr. Paul Guyer and Allen Wood, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Kant, Immanuel. (1790). *The Metaphysics of Morals*, Translated by W. Hastie.
- Kershnar, Stephen. (2000). "A Defense of Retributivism," *International Journal of Applied Philosophy* 14(1): 97-117.
- Kershnar, Stephen. (2001). *Desert, Retribution, and Torture*, Lanham, MD: University Press of America.
- Levy, Neil. (2011). *Hard Luck: How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility*, New York: Oxford University Press.
- Lutham, R., and L. Klippan. (2016). "From Expected Reoffender to Trusted Neighbor: Why We Should Rethink Prisons," *The Conversation*, August 14: <http://theconversation.com/from-expected-reoffender-to-trusted-neighbour-why-we-should-rethink-our-prisons-60114>
- Mele, Alfred. (1995). *Autonomous Agents*, New York: Oxford University Press.
- Mele, Alfred. (2006) *Free Will and Luck*, New York: Oxford University Press.
- Ministry of Justice. (2016). "Safety in custody statistics bulletin: England and Wales," <https://www.gov.uk/government/statistics/safety-in-custody-quarterly-update-to-june-2016>
- Moore, Michael S. (1987). "The Moral Worth of Retribution," in Jeffrie G. Murphy (ed.), *Punishment and Rehabilitation*, 3rd Ed., pp.94-130, Wadsworth Publishing Company.
- Moore, Michael S. (1993). *Act and Crime; The Philosophy of Action and Its Implications for Criminal Law*, New York: Oxford University Press.
- Moore, Michael S. (2010). *Placing Blame*, New York: Oxford University Press.
- Nelkin, Dana. (2011) *Making Sense of Freedom and Responsibility*, Oxford: Oxford University Press.
- O'Connor, Timothy. (2000) *Persons and Causes*, New York: Oxford University Press.
- O'Connor, Timothy. (2009) "Agent-Causal Power," in Toby Handfield (ed.) *Dispositions and Causes*, Oxford: Clarendon Press, pp. 189-214.
- Pereboom, Derk. (1995) "Determinism *al dente*," *Noûs* 29: 21-45.
- Pereboom, Derk. (2001). *Living Without Free Will*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pereboom, Derk. (2004) "Is Our Conception of Agent Causation Coherent?," *Philosophical Topics* 32: 275-86.

Pereboom, Derk. (2014) *Free Will, Agency, and Meaning in Life*, Oxford: Oxford University Press.

Pereboom, Derk. (2017a) "Responsibility, Agency, and the Disappearing Agent Objection," *Le Libre-Arbitre, approches contemporaines*, Jean-Baptiste Guillon (ed.), Paris, Collège de France, 2017, pp. 1-18.

Pereboom, Derk. (2017b). "A Defense of Free Will Skepticism: Replies to Commentaries by Victor Tadros, Saul Smilansky, Michael McKenna, and Alfred R. Mele on *Free Will, Agency, and Meaning in Life*," *Criminal Law and Philosophy* 11 (3): 617-636.

Pereboom, Derk, and Gregg D. Caruso (2018). "Hard-Incompatibilist Existentialism: Neuroscience, Punishment, and Meaning in Life," in Gregg D. Caruso and Owen Flanagan (eds), *Neuroexistentialism: Meaning, Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience*, pp.1-22, New York: Oxford University Press.

Powers, Madison, and Ruth Faden. (2006) *Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy*, New York: Oxford University Press.

Priestley, Joseph. (1788/1963) *A Free Discussion of the Doctrines of Materialism and*

Philosophical Necessity, in a Correspondence Between Dr. Price and Dr. Priestley, 1788, Part III: 147-152; reprinted in Joseph Priestley, *Priestley's Writings on Philosophy, Science, and Politics*, John Passmore (ed.) New York: Collie.

Reid, Thomas. (1788/1983) "Essays on the Active Powers of Man," In Sir William Hamilton (ed.) *The works of Thomas Reid, D.D.*, ed. Hildesheim: G. Olms Verlagsbuchhandlung, 1983.

Robinson, Paul H. (2008). *Distributive Principles of Criminal Law: Who Should be Punished How Much*, New York: Oxford University Press.

Shaw, Elizabeth. (2014). *Free Will, Punishment, and Criminal Responsibility*, Dissertation, University of Edinburgh, available at:

<https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/9590/Shaw2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Smilansky, Saul. (2000) *Free Will and Illusion*, Oxford: Oxford University Press.

Sommers, Tamler. (2007) "The Objective Attitude," *Philosophical Quarterly* 57: 321-41.

Spinoza, Baruch. (1677/1985) *Ethics*, in *The Collected Works of Spinoza*, Edwin Curley, ed. And tr., Volume 1, Princeton NJ: Princeton University Press.

Strawson, Galen. (1986) *Freedom and Belief*, Oxford: Oxford University Press.

Strawson, Peter F. (1962) "Freedom and Resentment," *Proceedings of the British Academy* 48: 187-211.

Taylor, Richard. (1974) *Metaphysics*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Toch, Hans. (1992). *Living in Prison: The Ecology of Survival*, revised edition, 1985 New York: The Free Press.

Toch, Han, and K. Adams. (2002) *Acting Out: Maladaptive Behavior in Confinement*, Washington, DC: American Psychological Association, APA Books.

Van Inwagen, Peter. (1983) *An Essay on Free Will*, Oxford: Oxford University Press.

Vargas, Manuel (2013). *Building Better Beings: A Theory of Moral Responsibility*, New York: Oxford University Press.

Vilhauer, Benjamin. (2013). "Persons, Punishment, and Free Will Skepticism," *Philosophical Studies* 162: 143-63.

Vilhauer, Benjamin. (2015) "Taking Free Will Skepticism Seriously," *Philosophical Quarterly*.

Waller, Bruce. (1990) *Freedom Without Responsibility*, Philadelphia: Temple University Press.

Wolf, Susan. (1990) *Freedom Within Reason*, Oxford: Oxford University Press.

Wolfgang, M.E., and F. Ferracuti. (1976). *The Subculture of Violence*, London: Tavistock.

Wortley, Richard. (2005). *Situational Prison Control*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Zimmerman, Michael. (2011). *The Immorality of Punishment*, New York: Broadview Press.